



News n. 110 del 14 settembre 2023

a cura dell'Ufficio del massimario

La regolarizzazione del rapporto di lavoro può essere richiesta dai datori di lavoro stranieri regolarmente soggiornanti, anche se non muniti del permesso UE per soggiornanti di lungo periodo.

Corte costituzionale 18 luglio 2023, n. 149; Presidente Sciarra - Redattore Barbera.

Straniero – Regolarizzazione rapporto di lavoro – Requisiti del datore di lavoro – Permesso di soggiorno di lungo periodo – Necessità – Incostituzionalità

E' incostituzionale, in riferimento all'art. 3, comma 1°, Cost., l'art. 103, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 ("Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19"), convertito, con modificazioni, nella legge 17 luglio 2020, n. 77, nella parte in cui prevede che la domanda per concludere un contratto di lavoro subordinato con cittadini stranieri presenti sul territorio nazionale ovvero per dichiarare la sussistenza di un rapporto di lavoro irregolare, tuttora in corso, con cittadini italiani o stranieri possa essere presentata solo da datori di lavoro stranieri in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, invece che da datori di lavoro stranieri regolarmente soggiornanti in Italia. (1)

(1) I. - Con ordinanza del 15 settembre 2022, n. 186 (cfr. News n. 74 del 5 giugno 2023 a cura dell'Ufficio del massimario), il T.a.r. per la Liguria ha dubitato, in riferimento all'art. 3, comma 1°, Cost., della legittimità costituzionale dell'art. 103, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, nella legge 17 luglio 2020, n. 77, nella parte in cui prevede che la domanda per concludere un contratto di lavoro subordinato con cittadini stranieri presenti sul territorio nazionale ovvero per dichiarare la sussistenza di un rapporto di lavoro irregolare, tuttora in corso, con cittadini italiani o stranieri possa essere presentata solo da datori di lavoro stranieri in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, invece che da datori di lavoro stranieri regolarmente soggiornanti in Italia.

La Corte costituzionale in rassegna ne ha colto i rilievi fondamentali ivi formulati.

Inoltre, va dato atto che ulteriori dubbi di legittimità costituzionale della disciplina della emersione del lavoro irregolare, sono stati sollevati dal T.a.r. per le Marche, ordinanza 14 novembre 2022, n. 680 (oggetto della News UM n. 116 del 30 dicembre 2022) e dal T.a.r. per l'Umbria, ordinanza 1 febbraio 2023, n. 56 (oggetto della News UM n. 38 del 17 marzo 2023).

II. – Questo in sintesi il ragionamento della Corte costituzionale:

- a) *in primis*, viene precisato che la q.l.c., sollevata dall'ordinanza di rimessione, riguarda la prima delle due procedure di regolarizzazione previste dall'art. 103 del d.l. n. 34 del 2020, come convertito, la quale consente ai datori di lavoro di presentare domanda «*per concludere un contratto di lavoro subordinato con cittadini stranieri presenti sul territorio nazionale ovvero per dichiarare la sussistenza di un rapporto di lavoro irregolare, tuttora in corso, con cittadini italiani o cittadini stranieri*», soggiornanti in Italia prima dell'8 marzo 2020 e che non abbiano lasciato il territorio nazionale dopo quella data (comma 1);
- b) l'accesso a questa forma di regolarizzazione viene consentito, in favore di lavoratori italiani o stranieri, ai datori di lavoro, che siano «*italiani o cittadini di uno Stato membro dell'Unione europea, ovvero [ai] datori di lavoro stranieri in possesso del titolo di soggiorno previsto dall'articolo 9 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni*», ossia del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo. Si tratta del titolo di soggiorno concesso in forza del citato art. 9, solamente qualora ricorra una serie di presupposti e, in particolare, il «*possesso, da almeno cinque anni, di un permesso di soggiorno in corso di validità*», la «*disponibilità di un reddito non inferiore all'importo annuo dell'assegno sociale*», un «*alloggio idoneo*» (comma 1), il «*superamento, da parte del richiedente, di un test di conoscenza della lingua italiana*» (comma 2-bis). Il permesso è a tempo indeterminato (comma 2) e fra le cause della sua revoca non è prevista la perdita dei requisiti di cui sopra, ossia del reddito e dell'alloggio idoneo (Corte cost. 25 gennaio 2022, n. 19, in *Foro it.*, 2022, I, 1959; in *GiustiziaCivile.com*, 1° agosto 2022, con nota di M. VENETO; in *Ius-Lavoro*, 16 settembre 2022, con nota di MANDELLI; 17 febbraio 2022, n. 34, in *Foro it.*, 2022, I, 1959; in *Dir. & Giust.*, 18 febbraio 2022, con nota di MARINO);
- c) reputa la Corte come la norma censurata risulti «*manifestamente irragionevole*», in quanto stabilisce un requisito di accesso alla procedura di emersione degli stranieri dal lavoro irregolare «*eccessivamente restrittivo*»;
- d) segnatamente, va osservato come l'emersione del lavoro svolto «*in nero*» (e, nel caso di specie, anche la regolarizzazione degli immigrati irregolari) persegua uno scopo socialmente apprezzabile, a tutela, oltre che delle parti del rapporto di lavoro, dell'interesse pubblico generale alla regolarità e trasparenza del mercato del lavoro (in tal senso, seppur con riferimento al generale fenomeno del lavoro «*nero*» o «*sommerso*», Corte cost. 29 luglio 2020, n. 173, in *Giur. cost.*, 2020, 1954);
- e) tuttavia, la norma censurata, al contrario, richiedendo al datore di lavoro, che non sia cittadino italiano o di uno Stato dell'Unione europea, il permesso di soggiorno di lungo periodo, restringe eccessivamente, in modo non ragionevole, l'ambito dei soggetti che possono presentare istanza per «*dichiarare la sussistenza di un rapporto di lavoro irregolare*» con cittadini italiani o stranieri, ostacolando così la realizzazione degli obiettivi perseguiti dallo stesso legislatore, ossia la più ampia emersione del lavoro «*nero*»; peraltro, la condizione dell'essere «*regolarmente soggiornante in Italia*» si cumula con altri requisiti, oggettivi e soggettivi, richiesti nella stessa legge per accedere alla procedura di regolarizzazione, al fine di prevenire eventuali elusioni del sistema di emersione del lavoro irregolare;
- f) ribadisce pertanto la Corte che il requisito del possesso del permesso di soggiorno di lunga durata è arbitrario e irragionevole anche in considerazione delle specifiche finalità che la procedura di emersione del 2020 era destinata a soddisfare. Lo stesso art. 103, infatti, nell'*incipit* del comma 1, individua dette finalità nell'esigenza di «*garantire livelli adeguati di tutela della salute individuale e collettiva in conseguenza della contingente ed eccezionale emergenza sanitaria connessa alla calamità derivante dalla diffusione del contagio del contagio da COVID-19 e favorire l'emersione di rapporti di lavoro irregolari*»;
- g) in ultima analisi, la norma censurata, riducendo eccessivamente la «*platea*» dei datori di lavoro abilitati ad attivare la procedura di emersione prevista dal censurato art. 103, comma 1, compromette la realizzazione degli obiettivi dalla stessa perseguiti, attinenti tanto alla tutela del singolo lavoratore quanto alla funzionalità del mercato del lavoro in un contesto d'inedita

difficoltà Una simile contraddittorietà intrinseca tra la complessiva finalità perseguita dal legislatore e la norma censurata lede, dunque, il principio di ragionevolezza (Corte cost. 13 aprile 2017 n. 86, in *Foro it.*, 2017, 1805; in *Giur. cost.*, 2017, 843, con nota di CHIEPPA; Corte cost. 31 luglio 2020, n. 186, in *Giur. cost.*, 2020, 1995).

III. – Per completezza, può rammentarsi quanto segue:

- h) in generale, sulla emersione del lavoro irregolare dello straniero si veda Corte cost. 24 febbraio 2017, n. 45 (in *Foro it.*, 2017, I, 2554), con cui è stata dichiarata inammissibile, per insufficiente motivazione in ordine alla rilevanza, la q.l.c. dell'art. 4, commi 3 e 5, del d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, nella parte in cui impedirebbero al cittadino extracomunitario che abbia ottenuto la regolarizzazione della propria posizione lavorativa irregolare, ai sensi dell'art. 1-ter decreto-legge 1° luglio 2009 n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, di ottenere il permesso di soggiorno, qualora abbia riportato condanna per uno dei reati indicati dall'art. 4, comma 3, del d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, rientrante tra quelli previsti dall'art. 381 c.p.p., senza che occorra previamente accertarne la pericolosità sociale, in riferimento all'art. 3 Cost.;
- i) sul requisito reddituale per l'ingresso e il soggiorno di stranieri in Italia si veda Cons. Stato, sez. III, 19 gennaio 2015, n. 117 (in *Foro it.*, 2015, III, 76), che ha chiarito che ai fini dell'assunzione di un lavoratore extracomunitario, qualora il datore di lavoro sia esso stesso uno straniero, il parametro della capacità economica necessaria deve essere determinato applicando in via analogica i parametri previsti per il ricongiungimento familiare o per il rilascio di un permesso di soggiorno;
- j) in ordine ai requisiti utili all'ottenimento della sanatoria del lavoro irregolare o sommerso, anche del lavoratore extra-comunitario, centrali sono le due sentenze della Corte cost. 25 gennaio 2022, n. 19 e 17 febbraio 2022, n. 34 (in *Foro it.*, 2022, I, 1959): la prima con riguardo alla disciplina relativa ai requisiti richiesti per gli stranieri ai fini del riconoscimento del diritto al reddito di cittadinanza e la seconda al reddito di inclusione, che è stato poi sostituito da quello di cittadinanza;
- k) il giudice *a quo* sollevava dubbi sulla conformità ai principî costituzionali ed a quelli contenuti nella convenzione Cedu e nella Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (Cdfue) della necessità per gli stranieri del permesso di soggiorno di lungo periodo; con riguardo al reddito di cittadinanza (sentenza 19/2022) la Corte osserva che esso, pur presentando anche tratti propri di una misura di contrasto alla povertà, non si risolve in una provvidenza assistenziale diretta a soddisfare un bisogno primario dell'individuo, ma persegue diversi e più articolati obiettivi di politica attiva del lavoro e di integrazione sociale; a tale prevalente connotazione si collegano coerentemente la temporaneità della prestazione e il suo carattere condizionale, cioè la necessità che ad essa si accompagnino precisi impegni dei destinatari, definiti in patti sottoscritti da tutti i componenti maggiorenni del nucleo familiare; l'orizzonte temporale della misura non è dunque di breve periodo, considerando sia la durata del beneficio sia il risultato perseguito, ma gli obiettivi dell'intervento implicano una complessa operazione di inclusione sociale e lavorativa, che il legislatore, nell'esercizio della sua discrezionalità, non irragionevolmente ha destinato agli stranieri soggiornanti in Italia a tempo indeterminato; in questa prospettiva di lungo o medio termine del reddito di cittadinanza, la titolarità del diritto di soggiornare stabilmente in Italia non si presenta come un requisito privo di collegamento con la *ratio* della misura concessa, sicché la scelta di escludere gli stranieri regolarmente soggiornanti, ma pur sempre privi di un consolidato radicamento nel territorio, non può essere giudicata esorbitante rispetto ai confini della ragionevolezza; con la sentenza 34/2022 la Corte ripercorre la medesima motivazione con riguardo al reddito di inclusione, rilevando come i due istituti abbiano in comune le caratteristiche che sono state valorizzate nella precedente sentenza 19/2022, per cui la conclusione in essa raggiunta deve essere confermata;

- l) sul requisito del permesso di soggiorno per soggiornanti di lungo periodo, cfr. Corte cost. 21 ottobre 2021, n. 196 e Corte cost. 10 luglio 2020, n. 146 (in *Foro it.*, 2021, I, 3754), secondo cui il permesso di soggiorno Ue per soggiornanti di lungo periodo ha validità non limitata temporalmente e, ai sensi dell'art. 9, comma 12, lett. b), d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, consente a chi ne è in possesso di svolgere nel territorio dello Stato ogni attività lavorativa subordinata o autonoma, salvo quelle che la legge espressamente riserva al cittadino o vieta allo straniero;
- m) per l'infondatezza della q.l.c. dell'art. 80, comma 19, legge 23 dicembre 2000, n. 388, nella parte in cui subordina il diritto a percepire l'assegno sociale, per gli stranieri extracomunitari, alla titolarità della carta di soggiorno (ora permesso di soggiorno Ue per soggiornanti di lungo periodo), v. Corte cost. 15 marzo 2019, n. 50 (in *Foro it.*, 2019, I, 1485; in *Giur. cost.*, 2019, 750, con nota di BASCHERINI; in *Guida lav.*, 2019, fasc. 14, 95, con nota di IMBRIACI; in *Riv. giur. lav.*, 2019, II, 667, con nota di SPINELLI);
- n) in dottrina, sul lavoro irregolare-sommerso, essenzialmente, vedi: VISCOMI, *Lavoro sommerso ed immigrazione*, in *Lav. giur.*, 2008, 19; FAIOLI, (voce) *Lavoro irregolare*, in *Dig. disc. priv., sez. comm.*, Aggiornamento V, 2009, 440; P. FERRARI, *Le nuove misure contro il lavoro sommerso (commento alla normativa)*, in *Giur. it.*, 2011, 2457; ESPOSITO, (voce) *Lavoro sommerso*, in *Enc. dir.*, Annali V, 2012, 752.